

# **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PROPERTY**

La presente polizza è stipulata tra

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE  
VIA DUOMO, 6  
13100 VERCELLI  
C.F. 94021400026

e

Società

---

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del 30 giugno 2017  
Alle ore 24.00 del 31 dicembre 2020

con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati alle ore 24.00 di  
ogni 31 dicembre

## ***DEFINIZIONI***

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

**ASSICURAZIONE**

il contratto di assicurazione

**POLIZZA**

il documento che prova l'assicurazione

**CONTRAENTE**

il soggetto che stipula l'assicurazione

**ASSICURATO**

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

**SOCIETÀ**

l'impresa assicuratrice

**PREMIO**

la somma dovuta dal Contraente alla Società

**RISCHIO**

la probabilità che si verifichi il sinistro

**SINISTRO / DANNO**

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

**SINISTRO ORIGINARIO**

il verificarsi del fatto dannoso che origina altri fatti dannosi conseguenti o collegati o concomitanti o indiretti

**INDENNIZZO**

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

**FRANCHIGIA**

la somma che resta a carico dell'assicurato in caso di sinistro

**SCOPERTO**

la percentuale del danno che resta a carico dell'Assicurato

**COMUNICAZIONI**

per comunicazione alla Società si intendono quelle effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, telefax, posta elettronica, anche certificata (PEC)

**ENTI**

beni materiali mobili od immobili assicurati

**INCENDIO**

combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi

**ESPLOSIONE**

sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità

**IMPLOSIONE**

repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna

**AUTOCOMBUSTIONE**

Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma

**SCOPPIO**

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione, con l'intesa che gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono considerati scoppio

**FURTO**

l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

L'autore del furto deve introdursi nei locali contenenti le cose assicurate:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi

**RAPINA**

sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi

**PREZIOSI**

gioielli, oro, argento, ed altri metalli preziosi, lavorati o grezzi, perle e pietre preziose

## **ALTRE DEFINIZIONI**

### **BENI IMMOBILI**

intendendosi per tali i fabbricati o loro parti di proprietà od uso a qualunque titolo (es. comodato, uso perpetuo), compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione od interrate, recinzioni, impianti idrici, idraulici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; attrezzature e dispositivi medici fissi, ascensori, montacarichi, scale mobili, palloni pressostatici, impianti od installazioni ed usati nell'attività svolta considerati immobili per natura o per destinazione e quant'altro destinato al servizio dell'immobile.

### **BENI IMMOBILI ARTISTICI**

intendendosi per tali i beni immobili monumentali, aventi valore artistico, storico, monumentale e/o culturale ed in genere tutti quelli soggetti al Codice dei beni culturali e del paesaggio, compresi affreschi, statue fisse ed in genere tutti i beni ed oggetti fissi ed infissi.

### **BENI MOBILI**

intendendosi per tali attrezzature di proprietà o di terzi, in affitto, leasing, comodato, noleggio, custodia o semplice possesso, macchine, mobili ed arredi, macchine d'ufficio, hardware, attrezzature scientifiche mobili, apparecchi mobili inerenti l'attività istituzionale e materiali relativi, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, apparecchiature elettroniche in genere (es. apparecchiature elettromedicali ed attrezzature ginniche in genere); tutto quanto inerente all'esercizio dell'attività istituzionale, comprese le merci, materiale scientifico (anche organico) e di sperimentazione ed analisi, collezioni scientifiche, scorte e materiali di consumo, materie prime, imballaggi, escluse sostanze e prodotti esplosivi, salvo quanto di seguito precisato. Sono compresi oggetti di cancelleria, registri e archivi storici, stampati, armadi di sicurezza, supporti dati, libri, tappeti, quadri, statue, opere d'arte, reperti archeologici, denaro, valori, titoli di credito e tutto quanto inerente l'attività e non rientrante nella definizione di fabbricato, nulla escluso né eccettuato.

### **BENI MOBILI ARTISTICI**

i beni mobili soggetti al Codice dei beni culturali e del paesaggio.

### **RESTAURO CONSERVATIVO**

conservazione, manutenzione e consolidamento dei beni senza alterazioni o variazione delle caratteristiche merceologiche, materiali, estetiche e funzionali.

### **RESTAURO INTEGRATIVO**

ricostruzione delle parti mancanti con tecniche analoghe al costruito, ma singolarmente evidenziate dalle parti originali.

### **APPARECCHIATURE ELETTRONICHE**

sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine; apparecchiature diagnostiche e di cura; attrezzature scientifiche con componenti elettronici; personal computer e mini elaboratori con capacità di memoria centrale superiore a 1 Mbyte; macchine per ufficio elettriche ed elettroniche; registratori di cassa, macchine ed impianti di telecomunicazioni, di segnalazione e di allarme e qualsiasi altro bene mobile comprendente componenti elettronici.

## ***PREMESSA***

La presente polizza di assicurazione è contro “tutti i Rischi” ovvero contro i danni materiali e diretti e/o consequenziali, subiti dai beni assicurati durante il periodo di validità della presente assicurazione, salvo quanto espressamente escluso.

## ***ATTIVITÀ***

Il Contraente esercita tutte le attività e/o competenze istituzionalmente previste o ad esso attribuite o, comunque, che ad esso siano consentite dall'ordinamento giuridico nella sua attività di Università degli Studi, nulla escluso né eccettuato.

## ***CAPITALI DA ASSICURARE***

Si assicura:

Partite	Descrizione	Somme assicurate	Tasso lordo
1	Beni immobili artistici	€ 47.992.000,00	
2	Beni immobili	€ 72.424.000,00	
3	Beni mobili	€ 25.900.000,00	
4	Rischio locativo	€ 9.970.000,00	
5	Ricorso Terzi	€ 5.000.000,00	

Si conviene tra le partiche, fermi restando i criteri di valutazione del danno e del relativo indennizzo “rimpiaggio a nuovo” previsti dalla presente polizza, ai fini della determinazione delle somme assicurate alla Partita 3 BENI MOBILI si farà riferimento al costo storico dei beni, ovvero sia al valore presente sul Registro Inventario del Contraente.

## **NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**

### **DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI**

#### **Art. 1) DURATA DELL'ASSICURAZIONE**

La presente polizza ha durata dalle ore 24.00 del 30 giugno 2017 e scadenza alle ore 24.00 del 31 dicembre 2020; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.

L'Amministrazione, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012 s.m.i.) si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite.

#### **Art. 2) PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE**

A parziale deroga dell'art.1901 codice civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 (sessanta) giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il Contraente non paga il premio entro 60 (sessanta) giorni, l'effetto dell'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se, il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 60° (sessantesimo) giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 la Società da atto che:

- ✓ l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- ✓ il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art.1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

#### **Art. 3) PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO**

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Anche per questi casi resta convenuto che si applicano tutte le condizioni e le modalità di pagamento previste al precedente articolo "Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione", restando altresì inteso che l'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

#### **Art. 4) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG).

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

#### **Art. 5) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 6) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

Verificandosi un aggravamento del rischio tale per cui la situazione di rischio sopravvenuta presenti caratteri della novità e della permanenza, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società.

A parziale deroga dell'art. 1898 codice civile, gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dagli Assicuratori al momento della stipulazione del contratto non possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo né la cessazione dell'assicurazione, fermo restando il diritto della Società a pretendere la differenza di premio così come convenuto. Tale differenza sarà calcolata tenuto conto del premio stabilito nel contratto e di quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al momento della stipulazione della polizza, secondo le tariffe a quel medesimo momento praticate.

Si precisa che non costituiscono aggravamento di rischio, e pertanto il Contraente è esonerato dal darne avviso alla Società, nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, ai macchinari, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti per esigenze del Contraente in relazione alle proprie attività, sempreché le caratteristiche principali dei rischi (costruzioni ed attività) non vengano sostanzialmente alterate.

#### **Art. 7) DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio a decorrere dalla data di comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia alla facoltà di recesso ad essa spettante ai sensi dell'art. 1897 codice civile.

#### **Art. 8) ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro, però, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

#### **Art. 9) ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### **Art. 10) LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 codice civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **Art. 11) TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art. 12) ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 13) GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE**

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs 28/2010 s.m.i.

#### **Art. 14) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme stabilite dal codice civile.

Pertanto, si intendono abrogate tutte le condizioni a stampa eventualmente riportate.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del codice civile sul contratto di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.



#### **Art. 15) COASSICURAZIONE E DELEGA (NELL'EVENTUALITÀ DI COASSICURAZIONE)**

L'assicurazione è divisa per quote tra le Società di seguito indicate:

..... .... % delegataria;  
..... .... % coassicuratrice;  
..... .... % coassicuratrice.

In caso di sinistro la Società delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì e in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società coassicuratrici.

#### **Art. 16) GESTIONE DELLA POLIZZA**

Alla società Aon S.p.A. è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs 209/2005 s.m.i.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti il contratto saranno svolti per conto dell'Amministrazione dall'Intermediario suddetto. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dall'Amministrazione all'Intermediario e sarà considerato a tutti gli effetti come liberatorio, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 209/2005. Ogni comunicazione fatta dall'Intermediario, in nome e per conto dell'Assicurato, all'Assicuratore si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato all'Intermediario si intenderà come fatta all'Assicuratore.

Resta infine inteso che ogni documento contrattuale sarà trasmesso all'Intermediario a spese dell'Assicuratore.

L'attività di brokeraggio non comporterà alcun onere economico a carico dell'Amministrazione; il compenso dell'Intermediario per lo svolgimento dell'incarico affidatogli sarà posto a carico delle Compagnie di assicurazione conformemente agli usi di mercato. Tale compenso costituirà parte dell'aliquota comunque riconosciuta dalla Compagnia di assicurazione alla propria rete distributiva. La provvigione riconosciuta è rappresentata dall'aliquota del 12,00% da applicarsi sul premio imponibile.

La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il citato Intermediario, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

#### **Art. 17) GESTIONE DELLA POLIZZA – CORRISPONDENTE/COVERHOLDER**

Nell'eventualità la gestione del presente contratto sia affidata a un Corrispondente o Coverholder dei Lloyd's of London, si prende e si da atto di quanto segue.

Con la sottoscrizione della presente contratto di assicurazione si prende atto che l'Assicurato e/o Contraente conferiscono mandato di rappresentarli, ai fini del presente contratto di assicurazione, alla società di brokeraggio indicata all'articolo GESTIONE DELLA POLIZZA (qui di seguito indicato come "Broker incaricato") la quale si avvale per il piazzamento presso i Lloyd's del Corrispondente dei Lloyd's .....

Pertanto:

a1. Ogni comunicazione effettuata al Broker incaricato dal Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata all'Assicurato e/o Contraente;

a2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata dall'Assicurato e/o Contraente.

I Sottoscrittori conferiscono mandato al Corrispondente dei Lloyd's .....di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione.

Pertanto:

b1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's al Broker incaricato si considererà come effettuata dai Sottoscrittori; oppure,

b2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori.

## **NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**

---

### **Art. 18) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 codice civile;

b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando gli uffici preposti all'assicurazione dell'Ente ne sono venuti a conoscenza, ai sensi dell'art.1913 codice civile;

c) fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a quantificazione del danno da parte dei periti, senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna.

### **Art. 19) PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o persona da essa incaricata, con il Contraente o persona da esso designata;

oppure, su richiesta delle Parti:

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo perito quando si verifichi disaccordo fra loro e le decisioni sui punti discordanti vengono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza avere alcun potere deliberativo.

La Società si obbliga a sostenere le spese relative nei limiti dei massimali stabiliti.

Nel verbale di perizia o nel Verbale di accordo amichevole verranno indicati: il danno totale, l'indennizzo liquidabile immediatamente e il supplemento d'indennizzo liquidabile al termine della ricostruzione, riparazione o rimpiazzo.

### **Art. 20) MANDATO DEI PERITI**

I periti devono:

1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

2) verificare l'esattezza delle descrizioni e la mancanza di ogni circostanza aggravante le condizioni;

3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che

esse avevano al momento del sinistro secondo i criteri espressi nell'articolo "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";

4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno effettuato ai sensi della presente polizza.. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare.

5) Il verbale di perizia e/o l'atto di liquidazione amichevole dovranno essere redatti entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della documentazione richiesta per la stima del danno.

I risultati delle valutazioni sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano ad ogni e qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

## **Art. 21) ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

## **Art. 22) VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO**

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, permettendo comunque la compensazione fra le partite, la valutazione che le cose assicurate avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

### **Furto:**

Beni in genere, ad esclusione di quelli soggetti al Codice dei beni culturali e del paesaggio: valore commerciale e/o economico del bene.

Beni mobili soggetti al Codice dei beni culturali e del paesaggio: qualora non vi sia stata stima da parte della Soprintendenza alle Belle Arti si stima il valore di mercato attribuito da pubblicazioni specializzate.

### **Danni (inclusi furto e rapina) ad apparecchi elettronici ed elettrici:**

Costo di rimpiazzo a nuovo dei beni e delle apparecchiature con altri equivalenti per prestazioni, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché gli oneri fiscali se non recuperabili.

### **Altri eventi in genere:**

#### **1. Beni immobili, esclusi quelli rientranti al successivo punto 2: il costo di ricostruzione a nuovo.**

Per i fabbricati l'ammontare del danno è così costituito:

1.1.1 Il primo valore è dato dalla spesa necessaria, nel caso di danno totale, per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato escludendo soltanto il valore dell'area, tenendo conto dei materiali e delle tecniche di costruzione adottate in tale fabbricato; dalla spesa necessaria, nel caso di danno parziale, per ricostruire le parti distrutte o per riparare quelle danneggiate

1.1.2 Dall'importo così determinato si stima il deprezzamento del fabbricato, stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione d'uso ed ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore delle parti rimaste intatte. Il valore calcolato ai sensi del punto 1.1.1 viene ridotto in base al deprezzamento.

1.1.3 La differenza dei costi stimati tra il punto 1.1.1 e 1.1.2 costituisce il supplemento d'indennizzo.

1.2 Per gli altri beni immobili si stima il costo di ripristino, o di rimpiazzo a nuovo, o di riacquisto, con altri analoghi od equivalenti per caratteristiche.

**2 Beni immobili soggetti al Codice dei beni culturali e del paesaggio: il costo di ricostruzione.**

2.1 Si stima il costo di ricostruzione secondo i principi del restauro conservativo per le parti superstiti e del restauro integrativo per le parti da ricostruire. Tali principi sono attuati secondo le indicazioni delle competenti Soprintendenze.

2.2 Si stima il costo di ricostruzione a nuovo o di riparazione delle parti danneggiate di un immobile equivalente per cubatura ma con caratteristiche costruttive atte ad uso civile.

2.3 La differenza dei costi stimati tra il punto 2.1 e 2.2 costituisce il supplemento d'indennizzo.

**3 Beni Mobili, esclusi quelli rientranti al successivo punto 4:** si stima il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

**4 Beni mobili soggetti al Codice dei beni culturali e del paesaggio:** qualora non vi sia stata stima da parte della Soprintendenza alle Belle Arti si stima il valore di mercato attribuito da pubblicazioni specializzate.

Relativamente ai fabbricati non assoggettati al Codice dei beni culturali e del paesaggio, il pagamento del Supplemento d'indennizzo, così come definito al punto 1.1.3 del presente articolo, sarà eseguito entro 30 (trenta) giorni da quando sarà terminata la ricostruzione, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Relativamente ai fabbricati assoggettati al Codice dei beni culturali e del paesaggio, il pagamento del Supplemento d'indennizzo, così come definito al punto 2.3 del presente articolo, sarà eseguito entro 30 (trenta) giorni da quando sarà terminata la ricostruzione, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 36 (trentasei) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

## **Art. 23) DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE**

La Società si impegna a ritenere garantito, rispetto alle partite assicurate, prese ciascuna separatamente, un ulteriore capitale fino a un massimo del 30%; pertanto, il disposto dell'art. 1907 codice civile troverà applicazione soltanto se il valore effettivo ecceda, al momento del sinistro, il valore così maggiorato.

## **Art. 24) LIQUIDAZIONE DEL DANNO**

La Società verifica l'operatività della garanzia, valuta il danno e richiede la documentazione necessaria in relazione al sinistro, provvedendo comunque al pagamento dell'importo periziato o all'emissione della quietanza di pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di perizia o dell'atto di liquidazione amichevole, sempre che non sia stata fatta opposizione ex art. 2742 codice civile. Nel caso di verbale di accertamento conservativo, la società invierà una proposta di liquidazione con valore di quietanza nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del predetto verbale. Nel caso in cui insorgano contestazioni o limitazioni relative alla risarcibilità di una o più partite, l'assicuratore procederà alla liquidazione delle partite assicurate separatamente, estromettendo dal pagamento solo le partite per cui sia contestata l'indennizzabilità.

Il reiterato mancato rispetto dei termini sopra citati sarà motivo di rescissione del contratto per giusta causa.

## **Art. 25) ANTICIPO INDENNIZZO**

In caso di sinistro con danno di prevedibile ammontare superiore a € 100.000,00 (centomila), il Contraente avrà la facoltà di richiedere ed ottenere, fermi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi e/o vincolatari, il pagamento di un anticipo dell'indennizzo pari al 50% (cinquanta per cento) di quello presumibile, che risulterebbe dovuto in base agli elementi acquisiti sino all'atto della richiesta e per il quale non vi siano contestazioni circa l'efficacia della garanzia.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila) qualunque sia l'ammontare stimato del danno.

Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta di anticipo avanzata dal Contraente, la Società corrisponderà l'anticipo richiesto non prima del 90° (novantesimo) e non oltre il 90° (novantesimo) giorno dalla data di denuncia del sinistro.

## **Art. 26) RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA**

Salvo il caso di dolo, la Società rinuncia all'azione di rivalsa, ai sensi dell'articolo 1916 codice civile, verso i responsabili del sinistro, a condizione che anche il Contraente non eserciti tale facoltà nei confronti degli stessi responsabili.

## **Art. 27) RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto di pagamento dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni. In tal caso la Società, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia dello stesso, rimborserà la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

## **Art. 28) GESTIONE SINISTRI E IMPEGNI DELL'ASSICURATORE**

Entro il limite di 30 giorni dalla scadenza di ogni annualità assicurativa, o comunque dalla richiesta del Contraente, la Società si impegna a fornire al Contraente un tabulato con il dettaglio dei sinistri comprendente gli elementi identificativi di ciascuno di essi così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato per ciascun sinistro);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato per ciascun sinistro);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, utilizzabile dal Contraente stesso.

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

Nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso in caso di sinistro, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui il recesso è stato inviato.

## **NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**

*Norme specifiche che integrano le NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE.*

### **Art. 29) OGGETTO DELLA POLIZZA**

Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce il patrimonio immobiliare e mobiliare, anche di proprietà di terzi, salvo quanto espressamente escluso.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita beni mobili.

Ciò premesso, la Società, in corrispettivo del versamento del premio convenuto, alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti in polizza, si obbliga ad indennizzare all'Assicurato tutti i danni materiali e diretti causati da qualsiasi evento, salvo quelli espressamente esclusi.

Si precisa che, a parziale deroga dell'art. 1900 codice civile, l'assicurazione prestata con la presente polizza è operante anche se l'evento è causato o agevolato da colpa grave degli amministratori, dolo e/o colpa grave dei dipendenti e di tutti coloro che partecipino all'attività dell'assicurato o di cui l'assicurato debba rispondere. La presente estensione non comporta onere di premio per il contraente.

### **Art. 30) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE**

La Società non è obbligata in alcun caso per:

a) i danni verificatisi in occasione di :

- 1) atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- 2) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3) maremoti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- 4) inquinamento e/o contaminazione ambientale sia graduale che accidentale;
- 5) trasporto e/o trasferimento, relative operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori dei beni immobili o delle aree esterne di pertinenza dell'Assicurato a meno che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi.

b) I danni causati da o dovuti a:

- 6) guasti accidentali e/o di funzionamento al macchinario da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati e a cestinatura per svista. Si intendono invece garantiti i "guasti" accidentali a tutte le apparecchiature elettroniche. Risultano, altresì compresi i danni di dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di vasche o serbatoi; a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
- 7) furto con destrezza, misteriosa sparizione, infedeltà da parte dei dipendenti, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita;
- 8) collasso strutturale, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
- 9) interruzioni di reazioni termiche che danneggino le merci in lavorazione a meno che non siano

provocati da eventi non altrimenti esclusi;

10) deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, contaminazione, deperimenti, ossidazione, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazioni;

11) imperizia, negligenza, errata manovra;

12) montaggio o smontaggio di impianti o costruzioni o demolizioni di fabbricati.

Nel caso che in conseguenza dei predetti eventi ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizzerà solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

13) sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purchè tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di metri 20 (venti) da esse;

14) dolo dell'Assicurato e/o del Contraente o dei soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori e legali rappresentanti;

15) errori di progettazione, calcolo e lavorazione, impiego di prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di prodotto;

16) solidificazione di materiali contenuti in forni, salvo che non siano conseguenza di eventi garantiti che abbiano colpito altri enti assicurati; crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;

17) ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari;

18) perdite di mercato o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

19) difetti noti all'Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;

20) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

Sono altresì esclusi:

21) danni di natura estetica;

22) costi di livellamento, scavo, riempimento di terreno;

23) i danni da impiego di esplosivi in genere, salvo il caso in cui l'impiego sia riconducibile ad attività istituzionale, nell'osservanza delle norme di legge previste per l'utilizzo di tali materiali/sostanze.

Si precisa altresì che non sono compresi:

24) danni, anche indiretti, ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici – causati o risultanti da:

- I. virus informatici di qualsiasi titolo;
- II. accesso e utilizzo non autorizzato dei sistemi informatici da parte dei soggetti, dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
- III. cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici, da qualunque causa derivanti, anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato, ed anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza

a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi.

### **Art. 31) ENTI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE**

Sono esclusi dall'assicurazione i beni di seguito elencati:

a) macchinari in leasing, se assicurati con polizza separata, limitatamente alla parte di danno coperta dalla polizza separata;

- b) il valore del terreno;
- c) boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
- d) merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi (se garantiti da specifica polizza);
- e) aeromobili e natanti;
- f) automezzi di proprietà dell'Assicurato ed iscritti al P.R.A.;
- g) beni mobili posti all'aperto quando danneggiati da eventi atmosferici.

## **Art. 32) DELIMITAZIONI DI GARANZIA E PRECISAZIONI**

1. Per i danni ai supporti di dati e agli archivi di dati, la garanzia è prestata per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli archivi distrutti o danneggiati. L'indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 (dodici) mesi dal sinistro. La garanzia è prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 codice civile.
2. Per i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti le cose medesime la Società non indennizza:
  - a) i danni causati da umidità, stillicidio;
  - b) i danni da allagamento alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 (dodici) cm. dal pavimento.
3. Si intendono comprese le spese necessarie per riparare e sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi nei quali si è verificata la rottura accidentale, comprese quelle necessariamente sostenute per la demolizione ed il ripristino delle parti di fabbricati, anche laddove effettuate per la ricerca del guasto interessato.
4. Per i danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 (cinque) giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
5. Per i danni materiali diretti occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi, la Società non risponde dei danni causati da interruzione di processi lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.
6. Per i danni materiali e diretti causati da vento e cose da esso trasportate, pioggia, grandine, neve, ai beni assicurati posti sotto tetto dei fabbricati previsti in polizza, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici tale da essere riscontrata su una pluralità di enti assicurati e non.  
Ai soli effetti di tali eventi atmosferici, sempre riscontrabili su una pluralità di enti assicurati e non, si intendono esclusi dalla garanzia i seguenti beni:
  - a) gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne, macchinario non fisso per destinazione se posto all'aperto, serramenti, vetrate e lucernari in genere;
  - b) baracche e/o costruzioni in legno o plastica;
  - c) merci poste all'aperto;
  - d) alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere.
7. Per i danni causati da gelo la Società è obbligata unicamente per i danni materiali e diretti:
  - a) a macchinari ed impianti;



- b) alle cose assicurate a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti e macchinari;
  - c) a condizione che il fabbricato assicurato sia stato occupato, in attività e riscaldato, almeno fino alle 48 (quarantotto) ore precedenti il sinistro.
8. Per i danni materiali e diretti causati da inondazioni, alluvioni e allagamenti, si intendono esclusi:
- a) i beni mobili all'aperto;
  - b) le merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 (dodici) cm. dal pavimento.
9. Per i danni materiali diretti causati da terremoto, intendendosi per tale, un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 (settantadue) ore successive all'evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia.
10. Relativamente ai palloni pressostatici e tettoie, sono esclusi i danni provocati da grandine e collasso strutturale.
11. Per la garanzia Furto l'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 (quattro) metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.
- I danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura, saranno liquidati previa l'applicazione di uno scoperto del 20% (venti percento) sul danno indennizzabile.
12. L'assicurazione opera anche nel caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o i suoi dipendenti sia verso altre persone.
13. Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile sono assicurati anche durante il trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, a condizione che:
- a) per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi dall'ubicazione indicati in polizza;
  - b) il loro trasporto sia necessario ed in connessione all'espletamento dell'attività svolta dall'Assicurato.
- La garanzia furto, nella fase di trasporto sui veicoli, sarà operante a condizione che:
- c) il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati;
  - d) sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
  - e) gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno.
14. In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi, compresi i costi di progettazione e gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra. È equiparata a disposizioni legislative la necessità di dare continuità operativa ai servizi di istruzione scolastica, ricerca scientifica ed attività amministrativa e gestionale in genere. La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione e sgombero, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette

operazioni.

15. Per i danni subiti da fabbricati locati a terzi, la società indennizzerà senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c., anche quella parte di pigione che l'assicurato non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi

Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

### **Art. 33) RECESSO DALLA GARANZIA “ATTI DI TERRORISMO”**

La Società risponde delle perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati, direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Agli effetti della presente clausola:

- per atto di terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per loro o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa;
- per atto di sabotaggio organizzato si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare turbare o rallentare il normale svolgimento di attività.

La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio imponibile pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente condizione particolare.

In caso di recesso da parte della Società, questa sarà tenuta contestualmente a recedere dall'intero contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni. La Società provvederà a rimborsare al Contraente la parte di premio imponibile pagato e non goduto, da conteggiarsi sulla base del premio imponibile annuo.

### **Art. 34) INCLUSIONE NUOVI FABBRICATI**

Qualora il Contraente incrementi il patrimonio immobiliare in corso di contratto, i nuovi fabbricati saranno automaticamente assicurati sempre che il loro valore non ecceda l'importo di € 5.000.000,00 (cinquemilioni).

Se il valore del singolo fabbricato eccede l'importo di € 5.000.000,00 (cinquemilioni), il Contraente dovrà inviare preventiva comunicazione, con le modalità previste dall'articolo REGOLAZIONE DEL PREMIO, alla Società, indicando l'importo da assicurare e l'ubicazione dell'immobile, ferma restando la copertura automatica con effetto dalla data di avvenuta comunicazione.

### **Art. 35) REGOLAZIONE DEL PREMIO**

Entro 120 (centoventi) giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, il Contraente dovrà fornire l'elenco delle variazioni intervenute nel corso del periodo assicurativo. La Società provvederà all'emissione di un'appendice di regolazione premio, riportante le variazioni intervenute, applicando *pro-rata temporis* il tasso di premio relativo a ciascuna partita di polizza.

## **FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO** (importi in euro)

Qualora per un medesimo sinistro siano applicabili diverse franchigie e/o scoperti, imputabili a più eventi dannosi, conseguenti o collegati o concomitanti o indiretti, nel calcolo dell'indennizzo sarà applicato un solo scoperto o una sola franchigia, ovverosia quella applicabile al sinistro originario. In caso di difficoltà di attribuzione del sinistro originario verrà applicata la franchigia minore tra quelle applicabili.

Il limite di indennizzo per sinistro e per anno è pari a € 20.000.000,00 con i seguenti sottolimiti per eventi identificati.

<b>Garanzia</b>	<b>Limite per sinistro</b>	<b>Franchigia per sinistro</b>
Eventi catastrofici: alluvioni, inondazioni Scoperto 10% per sinistro con il minimo dell'importo indicato quale franchigia	€ 10.000.000,00 con il limite del 50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto	€ 25.000,00
Eventi catastrofici: terremoto Scoperto 10% per sinistro con il minimo dell'importo indicato quale franchigia	€ 20.000.000,00 con il limite del 50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto	€ 25.000,00
Terrorismo: Scoperto 10% per sinistro con il minimo dell'importo indicato quale franchigia	€ 15.000.000,00 con il limite del 70% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto	€ 10.000,00
Eventi sociopolitici: Scoperto 10% per sinistro con il minimo dell'importo indicato quale franchigia	€ 15.000.000,00 con il limite del 70% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto	€ 10.000,00
Eventi atmosferici, Allagamenti Scoperto 10% per sinistro con il minimo dell'importo indicato quale franchigia	€ 10.000.000,00 con il limite del 70% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto	€ 2.500,00
Onorari dei periti	€ 250.000,00	nessuna
Spese demolizione e sgombero	€ 250.000,00	nessuna
Fenomeno elettrico e guasti ad apparecchiature elettroniche e a beni mobili	€ 500.000,00	€ 2.500,00
Fenomeno elettrico e guasti ad impianti	€ 100.000,00	€ 2.500,00

Danni da o per dispersione di liquidi a seguito di rottura di vasche o serbatoi	€ 100.000,00	€ 2.500,00
Beni ad impiego mobile durante l'uso in esterni, limite per singolo bene	€ 50.000,00	€ 2.500,00
Sovraccarico neve Scoperto 10% per sinistro con il minimo dell'importo indicato quale franchigia	€ 5.000.000,00 per sinistro e per anno	€ 5.000,00
Danni da mancata refrigerazione o riscaldamento	€ 100.000,00	€ 2.500,00
Gelo	€ 200.000,00	€ 2.500,00
Acqua condotta	€ 200.000,00	€ 2.500,00
Ricerca e riparazione del guasto	€ 50.000,00	€ 2.500,00
Furto, rapina ed estorsione anche se iniziate all'esterno, guasti cagionati dai ladri, atti di vandalismo compiuti nell'esecuzione del reato	€ 100.000,00 per sinistro e per anno	€ 2.500,00
Portavalori – Valori ovunque riposti	€ 50.000,00 per sinistro e per anno	€ 2.500,00
Oggetti d'arte, preziosi, statue ecc	€ 250.000,00	€ 2.500,00
Cose particolari (disegni, modelli, registri)	€ 150.000,00	€ 2.500,00
Beni presso terzi	€ 250.000,00	€ 2.500,00
Spese straordinarie per la riparazione o il ripristino di beni immobili e/o mobili, rese necessarie per la ripresa dell'attività	€ 250.000,00	nessuna
Perdita pigioni	€ 250.000,00	nessuna
Ogni altra causa		€ 5.000,00

## **COSTITUZIONE DEL PREMIO**

Partite	Descrizione	Somme assicurate	Tasso lordo	Premio lordo
1	Beni immobili artistici	€ 47.992.000,00		
2	Beni immobili	€ 72.424.000,00		
3	Beni mobili	€ 25.900.000,00		
4	Rischio locativo	€ 9.970.000,00		
5	Ricorso Terzi	€ 5.000.000,00		
Totale				

### **Premio prima rata dal 30/06/2017 al 31/12/2017**

Premio imponibile	Tasse	Premio lordo

### **Premio rate successive dal 31/12/2017**

Premio imponibile	Tasse	Premio lordo